

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE AA. BB. AA.
CIRCOLARE 15 SETTEMBRE 1907 N. 174**

Ai signori Prefetti del Regno

È stata richiamata la mia attenzione sull'art. 23 comma 2° della legge 12 giugno 1902, n. 185, del quale si domanda all'autorità governativa la piena esecuzione. E però prego la S. V. Ill.ma di voler fare invito ai signori Sindaci, Parroci, Rettori di chiese o di edifici ecclesiastici, Amministratori di opere pie e di enti morali, ecc. nonché al sig. Presidente della Deputazione Provinciale, di presentare alla S. V. Illustrissima, che ne curerà il sollecito invio al Ministero, l'elenco debitamente firmato dai consegnatari e in doppia copia di tutte le cose d'arte o d'antichità, siano esse mobili o immobili, che l'ente possiede.

Tali elenchi non dovranno limitarsi alla enumerazione sommaria degli oggetti storici od archeologici, ma dovranno anche contenere un breve cenno descrittivo, sufficiente almeno alla sicura identificazione dell'oggetto. E ciò per uniformarmi, sino da ora, all'art. 3 del disegno di legge "per le antichità e le belle arti" da me presentato al Parlamento, col quale, riproducendosi di tutto l'art. 23 della vigente legge il solo comma 3°, espressamente si richiese che l'elenco delle cose d'antichità e d'arte pertinenti ad enti morali fosse descrittivo e non soltanto indicativo.

La S. V. Ill.ma avrà altresì cura di rammentare agli amministratori degli enti morali le pene in cui, per l'art. 31 della legge 12 giugno 1902, n. 185, incorrerebbero nel caso di omissione o di contravvenzione.

Molta parte della bellezza artistica d'Italia è dimenticata in luoghi remoti e sconosciuti. Per spiegare efficace tutela, occorre che lo Stato ne abbia completa e precisa nozione. Ed io confido vivamente nella collaborazione della S. V. Ill.ma in questa opera di cultura e di patriottismo.

Il Ministro
RAVA